

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali** 1
- Regolamento (CE) n. 995/98 della Commissione, del 13 maggio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 5
- Regolamento (CE) n. 996/98 della Commissione, del 13 maggio 1998, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 7
- Regolamento (CE) n. 997/98 della Commissione, del 13 maggio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 9
- Regolamento (CE) n. 998/98 della Commissione, del 13 maggio 1998, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 999/98 della Commissione, del 12 maggio 1998, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 1000/98 della Commissione, del 13 maggio 1998, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾** 18

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

* Regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione, del 13 maggio 1998, che modifica il regolamento (CEE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	22
* Regolamento (CE) n. 1002/98 della Commissione, del 13 maggio 1998, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese	24
Regolamento (CE) n. 1003/98 della Commissione, del 13 maggio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina	34
Regolamento (CE) n. 1004/98 della Commissione, del 13 maggio 1998, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	36

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

98/325/CE:

* Decisione della Commissione, del 24 aprile 1998, concernente il programma di lavoro 1998 relativo al contenuto proteico dei principali prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾	39
---	----

Avvertenza per il lettore (vedi terza pagina di copertina)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 994/98 DEL CONSIGLIO
del 7 maggio 1998
sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità
europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

previa consultazione del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 94 del trattato, il Consiglio può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare, in particolare, le condizioni per l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura;
- (2) considerando che, a norma del trattato, la valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato comune spetta essenzialmente alla Commissione;
- (3) considerando che il buon funzionamento del mercato interno richiede un'applicazione rigorosa ed efficace delle regole di concorrenza in materia di aiuti di Stato;
- (4) considerando che la Commissione ha applicato gli articoli 92 e 93 del trattato in numerose decisioni ed ha inoltre illustrato la sua politica in varie comunicazioni; che, alla luce della considerevole esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato e tenuto conto dei testi di carattere generale che essa stessa ha emanato in attuazione di tali disposizioni, è opportuno, per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative, senza indebolire il controllo della Commissione, che quest'ultima sia autorizzata a dichiarare, mediante regolamenti, nei settori in cui dispone di esperienza

sufficiente a definire criteri generali di compatibilità, che determinate categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune a norma di una o più disposizioni dell'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato e sono dispensate dalla procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato;

- (5) considerando che i regolamenti di esenzione per categoria accrescono la trasparenza e la certezza del diritto; che essi possono essere direttamente applicati dai giudici nazionali, fatti salvi gli articoli 5 e 177 del trattato;
- (6) considerando che è opportuno che la Commissione, in sede di adozione dei regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, specifichi le finalità dell'aiuto, le categorie di beneficiari, i massimali destinati ad evitare che gli aiuti oggetto dell'esenzione superino determinate soglie calcolate in funzione del totale dei costi ammissibili o determinati importi massimi, le condizioni relative al cumulo degli aiuti nonché le condizioni di controllo, al fine di garantire la compatibilità con il mercato comune degli aiuti oggetto del presente regolamento;
- (7) considerando che è opportuno autorizzare la Commissione, in sede di adozione dei regolamenti di esenzione per determinate categorie di aiuti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, ad aggiungere altre condizioni dettagliate al fine di garantire la compatibilità con il mercato comune degli aiuti oggetto del presente regolamento;
- (8) considerando che può essere opportuno fissare massimali o altre condizioni pertinenti per la notifica dei casi di erogazione di aiuti, al fine di consentire alla Commissione di esaminare indivi-

⁽¹⁾ GU C 262 del 28. 8. 1997, pag. 6.

⁽²⁾ GU C 138 del 4. 5. 1998.

⁽³⁾ GU C 129 del 27. 4. 1998, pag. 70.

dualmente l'effetto di certi aiuti sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri e la loro compatibilità con il mercato comune;

- (9) considerando che la Commissione, visto lo sviluppo e il funzionamento del mercato comune, dovrebbe essere abilitata a stabilire, mediante regolamento, che taluni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e sono, pertanto, dispensati dalla procedura di notifica prevista dall'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, purché gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un arco di tempo determinato non superino un importo prestabilito;
- (10) considerando che, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato, la Commissione ha l'obbligo di procedere con gli Stati membri all'esame permanente di tutti i regimi di aiuti esistenti; che a tal fine, e per garantire il maggior grado possibile di trasparenza e un adeguato controllo, è opportuno che la Commissione provveda ad istituire un sistema affidabile di registrazione e di memorizzazione delle informazioni sull'applicazione dei regolamenti da essa adottati, al quale tutti gli Stati membri abbiano accesso e che riceva dagli Stati membri tutte le informazioni sull'applicazione degli aiuti esentati dall'obbligo di notifica e possa essere discusso e valutato con gli Stati membri in sede di comitato consultivo; che a tal fine è altresì opportuno che la Commissione possa richiedere l'invio delle informazioni necessarie a garantire l'efficacia di tale esame;
- (11) considerando che il controllo sull'erogazione degli aiuti comporta molteplici problemi pratici, giuridici ed economici di carattere molto complesso in un contesto in costante evoluzione; che occorre pertanto che la Commissione sottoponga a riesame periodico le categorie di aiuti che devono essere dispensate dall'obbligo di notifica; che la Commissione dovrebbe poter abrogare o modificare i regolamenti da essa adottati a norma del presente regolamento nei casi in cui siano mutate le circostanze relative ad uno qualsiasi dei fatti che ne hanno determinato l'adozione, o in cui tale abrogazione o modifica sia resa necessaria dal progressivo sviluppo o funzionamento del mercato comune;
- (12) considerando che è opportuno che la Commissione, in collegamento stretto e costante con gli Stati membri, possa definire precisamente l'ambito di applicazione di tali regolamenti e le relative condizioni; che, al fine di promuovere la collaborazione tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, è opportuno istituire un comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, da consultarsi prima che la Commissione adotti regolamenti in base al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esenzioni per categoria

1. La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8 del presente regolamento e a norma dell'articolo 92 del trattato, dichiarare che le seguenti categorie di aiuti sono compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato:

- a) gli aiuti a favore:
- i) delle piccole e medie imprese,
 - ii) della ricerca e dello sviluppo,
 - iii) della tutela dell'ambiente,
 - iv) dell'occupazione e della formazione;
- b) gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.
2. I regolamenti di cui al paragrafo 1 devono specificare per ciascuna categoria di aiuti:
- a) la finalità dell'aiuto,
 - b) le categorie di beneficiari,
 - c) i massimali espressi o in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi,
 - d) le condizioni relative al cumulo degli aiuti,
 - e) le condizioni del controllo di cui all'articolo 3.
3. Inoltre, i regolamenti di cui al paragrafo 1 possono in particolare:
- a) fissare massimali o altre condizioni per la notifica dei casi di erogazione di singoli aiuti,
 - b) escludere certi settori dal loro ambito di applicazione,
 - c) subordinare ad ulteriori condizioni la compatibilità dell'aiuto esentato ai sensi dei regolamenti stessi.

Articolo 2

De minimis

1. La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8 del presente regolamento, decidere che, visto lo sviluppo e il funzionamento del mercato comune, alcuni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato e sono pertanto dispensati dalla procedura di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, a condizione che gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un determinato arco di tempo non superino un importo prestabilito.

2. Gli Stati membri comunicano in qualsiasi momento alla Commissione, su sua richiesta, ogni ulteriore informazione relativa agli aiuti esentati a norma del paragrafo 1.

Articolo 3

Trasparenza e controllo

1. All'atto dell'adozione dei regolamenti in applicazione dell'articolo 1, la Commissione impone agli Stati membri norme precise per garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi degli stessi regolamenti. Dette norme consistono in particolare negli obblighi definiti nei paragrafi 2, 3 e 4.

2. Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati in applicazione dei suddetti regolamenti, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, una sintesi delle informazioni relative a questi regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato.

3. Gli Stati membri registrano ed elaborano tutte le informazioni riguardanti l'applicazione delle esenzioni per categoria. Se la Commissione dispone di elementi che danno adito a dubbi sulla corretta applicazione di un regolamento di esenzione, gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni che essa reputi necessarie per valutare la conformità di un aiuto con detto regolamento.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta all'anno, una relazione sull'applicazione delle esenzioni per categoria, preferibilmente in forma elettronica, conformemente alle esigenze specifiche della Commissione. La Commissione rende tali relazioni accessibili a tutti gli Stati membri. Una volta all'anno, le relazioni sono esaminate e valutate dal comitato consultivo di cui all'articolo 7.

Articolo 4

Periodo di validità e modifica dei regolamenti

1. I regolamenti adottati a norma degli articoli 1 e 2 si applicano per un periodo di tempo determinato. Gli aiuti esentati mediante regolamento adottato a norma degli articoli 1 e 2 sono esentati per il periodo di validità di detto regolamento e per il periodo di adeguamento di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. I regolamenti adottati a norma degli articoli 1 e 2 possono essere abrogati o modificati se cambiano le circostanze relative ad uno qualsiasi dei fatti che hanno determinato la loro adozione o se tale modifica o abrogazione è resa necessaria dal progressivo sviluppo o funzionamento del mercato comune. In questo caso il nuovo regolamento stabilisce un periodo di adeguamento di sei mesi per l'aggiustamento degli aiuti rientranti nel regolamento precedente.

3. I regolamenti adottati a norma degli articoli 1 e 2 prevedono un periodo quale quello indicato nel paragrafo 2 nel caso in cui, alla loro scadenza, non se ne proroghi l'applicazione.

Articolo 5

Relazione di valutazione

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Un progetto di relazione è sottoposto per esame al comitato consultivo di cui all'articolo 7.

Articolo 6

Audizione delle parti interessate

La Commissione, quando intende adottare un regolamento, ne pubblica il progetto per dar modo a tutte le persone e le organizzazioni interessate di presentare le proprie osservazioni entro un termine ragionevole da essa fissato e che non può in nessun caso essere inferiore ad un mese.

Articolo 7

Comitato consultivo

È istituito un comitato con funzioni consultive, in prosieguo denominato «comitato consultivo in materia di aiuti di Stato». Esso è composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Articolo 8

Consultazione del comitato consultivo

1. La Commissione consulta il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato:

- a) prima di pubblicare un progetto di regolamento,
- b) prima di adottare un regolamento.

2. La consultazione del comitato ha luogo durante una riunione su invito della Commissione. A tale invito sono allegati i progetti e i documenti da esaminare. La riunione ha luogo non prima di due mesi dopo l'invio della convocazione.

Tale termine può essere ridotto nel caso delle consultazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), nonché in caso di urgenza e di semplice proroga di un regolamento.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

4. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. Il comitato consultivo può raccomandare la pubblicazione di tale parere nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 9

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

M. BECKETT

REGOLAMENTO (CE) N. 995/98 DELLA COMMISSIONE**del 13 maggio 1998****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 maggio 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	204	143,0
	999	143,0
0707 00 05	052	94,8
	999	94,8
0709 90 70	052	75,3
	204	87,8
	999	81,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	60,0
	204	38,0
	212	60,0
	400	55,4
	600	54,7
	624	47,6
	999	52,6
0805 30 10	382	60,1
	388	60,1
	999	60,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	42,3
	388	74,4
	400	91,2
	404	93,8
	508	80,3
	512	78,6
	524	89,2
	528	74,6
	804	110,4
	999	81,6

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 996/98 DELLA COMMISSIONE**del 13 maggio 1998****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1998.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

—
 ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	7,00	0,02	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	8,29	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 997/98 DELLA COMMISSIONE**del 13 maggio 1998****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 1° giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽⁴⁾; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero⁽⁵⁾; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve

applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁷⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁹⁾;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽⁵⁾ GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁹⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 maggio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 9100	41,05 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	38,11 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	— ⁽²⁾
1701 12 90 9100	41,05 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	38,11 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	— ⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4463
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 9100	44,63
1701 99 10 9910	43,07
1701 99 10 9950	43,07
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4463

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 998/98 DELLA COMMISSIONE**del 13 maggio 1998****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1408/97 della Commissione, del 22 luglio 1997, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1408/97 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentottesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentottesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1408/97, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 46,082 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 999/98 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 1998
che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune
merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97⁽²⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 75/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,
considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 7 del 13. 1. 1998, pag. 3.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a) b) c)	41,59 248,77 351,92	576,08 274,54 1 688,95	81,87 32,55 28,14	312,01 80 747,82	14 257,76 92,26	6 954,35 8 387,50
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	47,55 284,42 402,35	650,64 313,88 1 930,99	93,60 37,21 32,18	356,72 92 319,28	16 300,95 105,48	7 950,93 9 589,46
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	139,82 836,34 1 183,11	1 936,72 922,95 5 678,03	275,24 109,42 94,61	1 048,93 271 463,33	47 932,67 310,15	23 379,58 28 197,64
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	39,59 236,81 335,00	548,38 261,33 1 607,73	77,93 30,98 26,79	297,00 76 864,78	13 572,13 87,82	6 619,92 7 984,15
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a) b) c)	75,84 453,64 641,73	1 050,50 500,62 3 079,83	149,29 59,35 51,32	568,95 147 244,88	25 999,24 168,23	12 681,36 15 294,73
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a) b) c)	59,69 357,04 505,07	826,80 394,01 2 423,99	117,50 46,71 40,39	447,79 115 889,33	20 462,75 132,40	9 980,88 12 037,74
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	37,33 223,29 315,87	517,08 246,42 1 515,96	73,49 29,21 25,26	280,05 72 476,94	12 797,36 82,81	6 242,02 7 528,38
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	105,95 633,74 896,51	1 467,57 699,38 4 302,59	208,57 82,91 71,69	794,84 205 704,04	36 321,46 235,02	17 716,11 21 367,04
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	84,06 502,81 711,28	1 164,36 554,88 3 413,64	165,47 65,78 56,88	630,62 163 204,17	28 817,20 186,46	14 055,84 16 952,46
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a) b) c)	152,67 913,20 1 291,84	2 114,71 1 007,77 6 199,87	300,54 119,48 103,31	1 145,33 296 411,86	52 337,87 338,65	25 528,26 30 789,11
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a) b) c)	21,82 130,52 184,63	302,24 144,03 886,10	42,95 17,08 14,77	163,69 42 363,97	7 480,27 48,40	3 648,57 4 400,46
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	49,26 294,65 416,82	682,32 325,17 2 000,43	96,97 38,55 33,33	369,55 95 639,28	16 887,17 109,27	8 236,86 9 934,31
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	173,89 1 040,13 1 471,39	2 408,64 1 147,85 7 061,60	342,31 136,08 117,67	1 304,52 337 610,91	59 612,45 385,72	29 076,49 35 068,57
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a) b) c)	379,98 2 272,87 3 215,25	5 263,29 2 508,25 15 430,84	748,00 297,36 257,12	2 850,61 737 738,77	130 263,60 842,88	63 537,22 76 630,95

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	131,93 789,14 1 116,34	1 827,43 870,83 5 357,62	259,71 103,24 89,27	989,74 256 144,73	45 227,85 292,65	22 060,28 26 606,46
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus spp.</i> , <i>vulgaris var. Compressus Savi</i>) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	196,37 1 174,60 1 661,61	2 720,02 1 296,24 7 974,51	386,56 153,67 132,88	1 473,17 381 256,28	67 318,97 435,59	32 835,42 39 602,13
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 943,53 1 334,74	2 184,94 1 041,24 6 405,76	310,52 123,44 106,74	1 183,37 306 255,36	54 075,95 349,90	26 376,02 31 811,58
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	380,79 2 277,71 3 222,10	5 274,51 2 513,59 15 463,73	749,60 298,00 257,67	2 856,69 739 311,40	130 541,29 844,67	63 672,66 76 794,30
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	349,62 2 091,27 2 958,36	4 842,76 2 307,84 14 197,93	688,24 273,60 236,58	2 622,85 678 794,22	119 855,68 775,53	58 460,66 70 508,22
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	148,70 889,45 1 258,24	2 059,72 981,57 6 038,65	292,72 116,37 100,62	1 115,55 286 704,02	50 976,89 329,85	24 064,42 29 988,48
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens L.</i> , var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	76,32 456,51 645,79	1 057,15 503,79 3 099,32	150,24 59,73 51,64	572,55 148 176,81	26 163,79 169,29	12 761,62 15 391,53
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 799,53 10 763,96 15 226,96	24 926,19 11 878,70 73 078,19	3 542,43 1 408,26 1 217,70	13 500,09 3 493 823,49	616 909,48 3 991,74	300 903,01 362 913,01
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	179,88 1 075,96 1 522,08	2 491,61 1 187,39 7 304,85	354,10 140,77 121,72	1 349,46 349 240,62	61 665,92 399,01	30 078,09 36 276,58
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 439,94 622,35	1 018,78 485,50 2 986,84	144,79 57,56 49,77	551,77 142 798,80	25 214,39 163,15	12 298,44 14 832,90
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	72,62 434,38 614,48	1 005,90 479,36 2 949,07	142,95 56,83 49,14	544,80 140 993,18	24 895,37 161,09	12 142,94 14 645,35
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	140,29 839,15 1 187,08	1 943,23 926,05 5 697,12	276,17 109,79 94,93	1 052,46 272 375,84	48 093,80 311,19	23 458,17 28 292,42
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	78,76 471,11 666,44	1 090,94 519,89 3 198,41	155,04 61,64 53,30	590,86 152 914,12	27 000,27 174,71	13 169,62 15 883,61

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 90 ex 0804 40 20 ex 0804 40 95	a) b) c)	66,63 398,55 563,80	922,93 439,82 2 705,82	131,16 52,14 45,09	499,86 129 363,48	22 841,90 147,80	11 141,34 13 437,34
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	134,70 805,71 1 139,78	1 865,80 889,15 5 470,11	265,16 105,41 91,15	1 010,52 261 522,74	46 177,45 298,79	22 523,46 27 165,08
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine 0805 20 10	a) b) c)	50,37 301,29 426,21	697,70 332,49 2 045,51	99,15 39,42 34,08	377,88 97 794,36	17 267,69 111,73	8 422,47 10 158,17
2.70.2	— Monreal e satsuma 0805 20 30	a) b) c)	84,38 504,72 713,99	1 168,79 556,99 3 426,64	166,10 66,03 57,10	633,02 163 825,46	28 926,90 187,17	14 109,35 17 017,00
2.70.3	— Mandarini e wilkings 0805 20 50	a) b) c)	53,59 320,55 453,46	742,30 353,75 2 176,27	105,49 41,94 36,26	402,03 104 046,06	18 371,56 118,87	8 960,89 10 807,55
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	66,02 394,90 558,64	914,48 435,80 2 681,05	129,96 51,67 44,67	495,28 128 179,15	22 632,78 146,45	11 039,34 13 314,32
2.85	Limette (Citrus aurantifolia), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	130,20 778,80 1 101,70	1 803,47 859,45 5 287,37	256,30 101,89 88,10	976,76 252 785,90	44 634,77 288,81	21 771,00 26 257,56
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	48,55 290,40 410,81	672,49 320,48 1 971,60	95,57 37,99 32,85	364,22 94 260,80	16 643,77 107,69	8 118,14 9 791,13
2.90.2	— rosei ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	53,93 322,58 456,34	747,01 355,99 2 190,08	106,16 42,20 36,49	404,58 104 706,17	18 488,12 119,63	9 017,74 10 876,12
2.100	Uva da tavola ex 0806 10 10	a) b) c)	159,26 952,62 1 347,60	2 205,99 1 051,28 6 467,48	313,51 124,63 107,77	1 194,77 309 206,48	54 597,04 353,27	26 630,18 32 118,12

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	50,06 299,44 423,59	693,41 330,45 2 032,92	98,54 39,18 33,87	375,55 97 192,49	17 161,42 111,04	8 370,63 10 095,65
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	59,99 358,83 507,61	830,95 395,99 2 436,17	118,09 46,95 40,59	450,05 116 471,78	20 565,59 133,07	10 031,05 12 098,24
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	119,44 714,44 1 010,66	1 654,42 788,42 4 850,41	235,12 93,47 80,82	896,04 231 895,15	40 946,06 264,94	19 971,80 24 087,59
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>) ex 0808 20 50	a) b) c)	152,71 913,44 1 292,18	2 115,26 1 008,04 6 201,49	300,61 119,51 103,34	1 145,63 296 489,52	52 351,58 338,74	25 534,94 30 797,18
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	77,74 465,00 657,81	1 076,82 513,16 3 156,99	153,03 60,84 52,60	583,21 150 933,76	26 650,59 172,44	12 999,06 15 677,90
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	111,49 666,88 943,39	1 544,30 735,95 4 527,56	219,47 87,25 75,44	836,40 216 460,06	38 220,67 247,31	18 642,47 22 484,30
2.160	Ciliege 0809 20 05 0809 20 95	a) b) c)	296,82 1 775,44 2 511,58	4 111,40 1 959,31 12 053,74	584,30 232,28 200,85	2 226,75 576 281,97	101 754,94 658,41	49 631,87 59 859,99
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	157,34 941,14 1 331,35	2 179,40 1 038,60 6 389,51	309,73 123,13 106,47	1 180,37 305 478,76	53 938,83 349,01	26 309,14 31 730,92
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	174,73 1 045,15 1 478,50	2 420,27 1 153,39 7 095,72	343,96 136,74 118,24	1 310,83 339 241,79	59 900,41 387,59	29 216,95 35 237,97
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	180,40 1 079,07 1 525,48	2 498,81 1 190,82 7 325,97	355,12 141,18 122,07	1 353,36 350 250,21	61 844,19 400,17	30 165,04 36 381,45
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 05 0810 10 80	a) b) c)	152,83 914,16 1 293,19	2 116,92 1 008,83 6 206,37	300,85 119,60 103,42	1 146,53 296 722,50	52 392,72 339,01	25 555,01 30 821,38
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	1 368,45 8 185,44 11 579,32	18 955,09 9 033,14 55 572,21	2 693,83 1 070,91 926,00	10 266,13 2 656 873,04	469 127,92 3 035,51	228 822,26 275 976,68
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	966,98 5 784,03 8 182,23	13 394,12 6 383,03 39 269,67	1 903,53 756,73 654,33	7 254,29 1 877 411,01	331 497,18 2 144,96	161 690,66 195 011,82
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 10 0810 50 20 0810 50 30	a) b) c)	136,55 816,78 1 155,44	1 891,42 901,37 5 545,24	268,80 106,86 92,40	1 024,40 265 114,55	46 811,66 302,90	22 832,80 27 538,18

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	156,12	2 162,50	307,33	1 171,21	53 520,59	26 105,14
		b)	933,84	1 030,55	122,18	303 110,10	346,31	31 484,88
		c)	1 321,03	6 339,97	105,64			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	304,96	4 224,15	600,32	2 287,81	104 545,47	50 992,97
		b)	1 824,13	2 013,04	238,65	592 085,94	676,47	61 501,59
		c)	2 580,46	12 384,30	206,36			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	787,23	10 904,32	1 549,69	5 905,81	269 875,83	101 634,30
		b)	4 708,85	5 196,51	616,06	1 528 422,79	1 746,24	158 761,46
		c)	6 661,25	31 969,10	532,70			

REGOLAMENTO (CE) N. 1000/98 DELLA COMMISSIONE**del 13 maggio 1998****che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio
che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi
di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 613/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcato);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario

determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che tiabendazolo, flubendazolo, tiamfenicol, dossiciclina e ossibendazolo devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che selenito di sodio, seleniato di sodio e seleniato di potassio devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di sessanta giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE ⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 82 del 19. 3. 1998, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1998.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è così modificato:

1. Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.6. Tetracicline

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Dossiciclina	Dossiciclina	Bovini Suini, pollami	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Muscolo Fegato Rene Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene	

1.2.7. Tiamfenicol e composti connessi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Tiamfenicol	Tiamfenicol	Bovini Polli Da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene	

2.1.3. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
*Flubendazolo	Somma di flubendazolo e (2-amino 1H-benzimidazolo-5-yl) (4-fluorophenyl)methanone Flubendazolo	Suini, polli, uccelli da combattimento Polli	50 µg/kg 400 µg/kg 300 µg/kg 400 µg/kg	Pelle e grasso Fegato Rene Uova	
Ossibendazolo	Ossibendazolo	Suini	100 µg/kg 500 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene	
Tiabendazolo	Somma di tiabendazolo e 5-i-drossitiabendazolo	Bovini	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte*	

B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è così modificato:

1. Composti Inorganici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
*Seleniato di potassio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Seleniato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Selenito di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare*	

REGOLAMENTO (CE) N. 1001/98 DELLA COMMISSIONE**del 13 maggio 1998****che modifica il regolamento (CEE) n. 536/93 che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e di prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 903/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2186/96⁽⁴⁾, qualora l'acquirente non rispetti il termine di comunicazione dei dati relativi alle consegne ivi previsti deve pagare una penale;

considerando che la corretta gestione del regime delle quote latte si fonda sul rispetto scrupoloso di un calendario preciso, che fa perno in particolare sul 14 maggio, data di scadenza per la dichiarazione dei dati relativi alla raccolta da parte dell'acquirente all'autorità competente dello Stato membro, e sul 31 agosto, data di scadenza del termine di pagamento, da parte dell'acquirente all'organismo competente, del prelievo che gli compete;

considerando che le informazioni necessarie all'acquirente per poter trasmettere i dati relativi alle consegne entro il 14 maggio sono già in suo possesso nel corso del mese di aprile;

considerando che la mancata osservanza del termine del 14 maggio da parte degli acquirenti rischia di ostacolare il compito delle autorità competenti in quanto impedisce loro di completare i calcoli necessari per la determinazione dei superamenti delle quote e delle somme dovute; che quanto maggiore è il ritardo con cui un acquirente comunica i dati, tanto più gravi sono le conseguenze per le competenti autorità che devono effettuare il pagamento del prelievo entro la scadenza prevista;

considerando che dall'esperienza è emerso che, per rendere la penale più efficace e proporzionale alla gravità dell'inadempienza, appare opportuno aumentare l'importo nei casi in cui il ritardo superi 15 giorni e stabilire penali crescenti per ulteriori ritardi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora non rispetti il termine, l'acquirente è tenuto al pagamento di una penale calcolata come segue:

- se la comunicazione di cui al primo comma è effettuata anteriormente al 1° giugno, la penale è pari all'importo del prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,1 % dei quantitativi di latte e equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non può essere inferiore a 500 ECU, né superiore a 20 000 ECU;
- se la comunicazione di cui al primo comma è effettuata posteriormente al 31 maggio, ma anteriormente al 16 giugno, la penale è pari all'importo del prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,2 % dei quantitativi di latte e equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non può essere inferiore a 1 000 ECU, né superiore a 40 000 ECU;
- se la comunicazione di cui al primo comma è effettuata posteriormente al 15 giugno, ma anteriormente al 1° luglio, la penale è pari all'importo del prelievo dovuto per un superamento corrispondente allo 0,3 % dei quantitativi di latte e equivalente latte che gli sono stati consegnati dai produttori. Tale importo non può essere inferiore a 1 500 ECU, né superiore a 60 000 ECU;
- se la comunicazione di cui al primo comma non viene effettuata entro il 30 giugno, la penale è pari a quella di cui al terzo trattino, maggiorata di un importo pari al 3 % della stessa per ciascun giorno civile di ritardo a partire dal 1° luglio. L'importo della penale non può superare 100 000 ECU.

Tuttavia, qualora le quantità di latte o equivalente latte consegnate all'acquirente per periodo di 12 mesi siano inferiori a 100 000 kg, le penali minime di cui ai primi tre trattini sono ridotte a rispettivamente a 100, 200 e 300 ECU».

⁽¹⁾ GU L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 127 del 29. 4. 1998, pag. 8.⁽³⁾ GU L 57 del 10. 3. 1993, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 6.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, le penali minime di cui all'articolo 1 si applicano a partire del 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1002/98 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1998

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 905/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Una denuncia relativa alle importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese è stata presentata il 7 luglio 1997 dal Comité de Liaison des Industries de Ferro-Alliages (Euro Alliages) per conto dell'unico produttore comunitario noto di tale prodotto, Pechiney Electrometallurgie, Francia (PEM). La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese e del grave pregiudizio da esse derivante.
- (2) Avendo deciso, previa consultazione, che vi erano prove sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ (in appresso «avviso di apertura»), ha annunciato l'apertura di un'inchiesta.
- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura dell'inchiesta i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e il denunciante e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (4) La Commissione ha inviato un questionario alle parti notoriamente interessate e a quelle manifestatesi entro il termine precisato nell'avviso di aper-

tura. Il questionario è stato compilato dall'unico produttore comunitario, da dieci esportatori cinesi, da tre importatori indipendenti della Comunità e da un operatore commerciale indipendente con sede in Svizzera. Inoltre, sei utilizzatori e un'associazione di utilizzatori della Comunità hanno risposto al questionario della Commissione e fornito informazioni sufficientemente complete da poter essere usate per la valutazione dell'interesse della Comunità.

- (5) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

— *Produttore comunitario:*

— Pechiney Electrometallurgie, Francia.

— *Produttore del paese analogo:*

— Norsk Hydro ASA,

Hydro Magnesium Norge, Porsgrunn, Norvegia

e società coordinatrice delle vendite,

— Hydro Magnesium Marketing SA, Belgio.

— *Importatori della Comunità:*

— Ayrton and Partners Ltd., Regno Unito,

— EHC Egger Consulting und Handelsgesellschaft GmbH, Germania,

— NV Specialty Metals SA, Belgio.

Pur non avendo svolto un'inchiesta presso la sede dell'operatore commerciale, Ferrolegeringar AG, Svizzera, la Commissione ha usato (unitamente alle risposte date dai tre importatori con sede nella Comunità) le informazioni incluse nella sua risposta in quanto le ha ritenute attendibili.

- (6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 (in appresso «periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio ha riguardato il periodo di tempo dal 1993 alla fine del periodo dell'inchiesta.
- (7) Il presente procedimento segue un procedimento antidumping precedente relativo allo stesso prodotto originario della Russia, dell'Ucraina e del Kazakistan, al termine del quale sono state adottate

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

⁽³⁾ GU C 256 del 21. 8. 1997, pag. 3.

misure antidumping consistenti in un dazio antidumping variabile per le importazioni dalla Russia e dall'Ucraina, fatta eccezione per alcune società di tali paesi che hanno collaborato, delle quali sono stati accettati gli impegni. Per quanto riguarda le importazioni dal Kazakistan⁽¹⁾ il procedimento è stato chiuso senza adottare misure di difesa.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (8) Il prodotto oggetto della denuncia è il magnesio greggio non legato. Il magnesio greggio è disponibile come magnesio puro, ossia non legato, contenente quantitativi minori di impurezze, o come magnesio in lega con elementi aggiunti quali alluminio e zinco. Il presente procedimento riguarda unicamente il magnesio greggio puro.
- (9) I due principali tipi di processi di produzione usati per la produzione del magnesio sono i processi termici e i processi elettrolitici.

In entrambi i processi possono essere utilizzate diverse materie prime data la naturale presenza di magnesio in svariati composti, ad esempio dolomite, carnallite, acqua di mare.

- (10) Il magnesio greggio puro è generalmente commercializzato in lingotti, il cui peso può variare da alcune centinaia di grammi a centinaia di chilogrammi. Le principali applicazioni del magnesio greggio puro sono le seguenti:
- impiego come componente nella produzione di leghe a base di alluminio,
 - desolforazione dell'acciaio,
 - nodulazione del ferro,
 - applicazioni chimiche, ad es. la produzione del titanio,
 - altre, ad es. produzione di anodi e applicazioni farmaceutiche e militari.
- (11) Le varie forme di magnesio greggio puro, ottenute con processi di produzione diversi, presentano differenze soltanto marginali nella proporzione di impurezze e nell'aspetto fisico e sono in gran parte intercambiabili in termini di utilizzazioni finali; i diversi tipi di magnesio greggio puro sono quindi reciprocamente concorrenti.

Si è pertanto concluso che ai fini del presente procedimento tutti i tipi di magnesio greggio puro costituiscono un unico prodotto.

2. Prodotto simile

- (12) Durante l'inchiesta è stato accertato che il magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese venduto per l'esportazione verso la Comunità europea, quello prodotto e venduto dal produttore comunitario sul mercato della Comunità e quello prodotto e venduto nel paese analogo, ossia la Norvegia, sono simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso «regolamento di base»), in quanto le relative caratteristiche fisiche e tecniche di base e i relativi impieghi sono uguali o molto somiglianti.
- (13) Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC 8104 11 00 ed ex 8104 19 00. Mentre il codice NC 8104 11 00 comprende il magnesio greggio puro contenente, in peso, almeno il 99,8 % di magnesio, il codice NC 8104 19 00 comprende gli altri tipi di magnesio greggio puro e il magnesio greggio in lega.

Gli esportatori cinesi hanno sostenuto che, vista l'esiguità della parte di magnesio greggio puro (in appresso anche «magnesio») importata sotto il codice NC 8104 19 00, questo codice doveva essere escluso dall'ambito dell'inchiesta. Pur risultando che nessuna importazione dalla Repubblica popolare cinese del prodotto venduto dagli esportatori che hanno collaborato è stata effettuata sotto detto codice NC (e che nessuna delle vendite norvegesi effettuate sul mercato interno sarebbe rientrata in tale codice), l'esclusione del codice in questione potrebbe incoraggiare l'elusione delle eventuali misure attraverso un incremento delle esportazioni del prodotto in questione verso la Comunità sotto lo stesso codice. La Commissione pertanto non ritiene appropriata tale esclusione.

C. DUMPING

1. Valore normale

a) Paese analogo

- (14) Poiché la Repubblica popolare cinese è considerata un paese non retto da un'economia di mercato, è stato necessario determinare il valore normale con riferimento ad un paese analogo ad economia di mercato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1347/96 del Consiglio, (GU L 174 del 12. 7. 1996, pag. 1); decisione 96/422/CE della Commissione (GU L 174 del 12. 7. 1996, pag. 32).

Come paese analogo il denunziante aveva proposto la Norvegia, sostenendo che essa costituiva una scelta appropriata. La Norvegia è stata usata come paese analogo anche nei procedimenti precedenti relativi alle importazioni dello stesso prodotto originario della Russia, dell'Ucraina e del Kazakistan.

Gli esportatori cinesi che hanno collaborato hanno presentato osservazioni circa la scelta della norvegia come paese analogo. Essi (come anche le altre parti interessate) non hanno proposto alcun paese terzo ad economia di mercato alternativo, ma hanno sostenuto che i prezzi delle vendite norvegesi sul mercato interno non potevano essere equamente confrontati con i prezzi all'esportazione cinesi, in quanto il livello di sviluppo dell'economia norvegese era considerevolmente superiore a quello della Repubblica popolare cinese e l'unico produttore norvegese era il maggior produttore mondiale, mentre i produttori cinesi erano per lo più piccole imprese.

A tale proposito, il fatto che il maggior produttore mondiale del prodotto in questione operi, come è stato accertato, in un ambiente moderno, efficiente e sensibile ai costi si considera molto più importante per la determinazione del valore normale nella presente inchiesta che non il livello di sviluppo comparato generale dell'economia norvegese. Di conseguenza, riguardo a questo punto, la scelta della Norvegia come paese analogo non sembra inopportuna.

- (15) Gli esportatori cinesi hanno inoltre sostenuto che il processo di produzione usato dal produttore norvegese, ossia quello elettrolitico, era diverso rispetto al processo termico prevalentemente usato dai produttori cinesi, ossia il metodo Pidgeon, e che pertanto non era possibile effettuare un equo confronto ai fini del calcolo del margine di dumping.

Per quanto riguarda la differenza di tecnologia, il produttore norvegese opera in un ambiente altamente efficiente in termini di costi, che è il risultato di un continuo impegno a livello di ricerca e investimento. Sulla base di tale fatto è stato ritenuto improbabile che il processo di produzione usato dai produttori cinesi sia più efficiente di quello usato dal produttore norvegese e che, quindi, i costi e i prezzi in Norvegia sarebbero gonfiati dal processo di produzione usato dal produttore norvegese. Per tale ragione si è provvisoriamente concluso che i produttori cinesi non avevano alcun vantaggio relativo rispetto al produttore norvegese in relazione al processo di produzione usato; non è stato pertanto concesso nessun adeguamento per la differenza in questione.

- (16) Nella scelta della Norvegia come paese analogo, la Commissione ha anche considerato quanto segue:

- il prodotto simile è fabbricato e venduto sul mercato interno norvegese in quantità rappresentative rispetto al volume delle esportazioni cinesi del prodotto in questione verso la Comunità;
- il mercato norvegese è caratterizzato da significative importazioni di magnesio greggio da paesi terzi ed è quindi competitivo;
- le importazioni del prodotto in questione in Norvegia non sono soggette a restrizioni commerciali, che potrebbero causare distorsioni della concorrenza;
- il produttore norvegese usa un processo di produzione molto efficiente, che nel corso degli anni è stato oggetto di continui investimenti;
- il produttore norvegese ha un accesso molto favorevole alle principali materie prime (dolomite e acqua di mare) usate nel processo di produzione. L'impianto di produzione è situato sul mare, il che consente un accesso illimitato all'acqua di mare e nel contempo facilita l'arrivo delle materie prime e la distribuzione del prodotto finito. Anche la dolomite è ottenuta in Norvegia;
- vi è una consistente offerta di energia elettrica locale a basso costo.

Alla luce di tutti gli elementi suesposti, la Commissione ha ritenuto appropriato scegliere la Norvegia come paese analogo ai fini della determinazione del valore normale in relazione alle importazioni di magnesio dalla Repubblica popolare cinese.

b) *Determinazione del valore normale*

- (17) La Commissione ha accertato che i vari tipi di magnesio diversi per titolo e dimensioni dei lingotti erano intercambiabili ai fini degli impieghi finali. L'intercambiabilità era confermata anche dalla sovrapposizione dei prezzi. Pertanto è stato stabilito un unico valore normale per tutte le categorie di purezza e dimensioni.
- (18) Le vendite del prodotto simile effettuate dal produttore norvegese durante il periodo dell'inchiesta rappresentano quantitativi sufficienti, in quanto sostanzialmente superiori al 5 % dei quantitativi del prodotto in questione originario della Repubblica popolare cinese venduti per l'esportazione verso la Comunità.
- (19) La Commissione ha inoltre esaminato se le vendite del prodotto simile sul mercato interno si potessero considerare effettuate nel corso di normali operazioni commerciali in termini di prezzo, ossia non effettuate in perdita.

A tal fine è stato effettuato un confronto tra l'intero costo unitario delle vendite sul mercato interno effettuate durante il periodo dell'inchiesta e il prezzo di ciascuna operazione di vendita sul mercato interno effettuata durante tale periodo. Dal confronto è emerso che oltre l'80 % del volume delle vendite effettuate sul mercato interno era stato remunerativo.

Il valore normale è stato pertanto determinato in base alla media ponderata dei prezzi delle vendite sul mercato interno, per tutte le operazioni di vendita ad acquirenti indipendenti, stabilita per l'unico produttore norvegese, Hydro Magnesium, Norvegia.

2. Prezzo all'esportazione

- (20) Otto dei dieci esportatori cinesi che hanno compilato il questionario della Commissione effettuavano le vendite per l'esportazione verso la Comunità soltanto a clienti indipendenti. Per tali esportatori i prezzi all'esportazione sono stati determinati, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto venduto per l'esportazione dalla Repubblica popolare cinese verso la Comunità.
- (21) Gli altri due esportatori cinesi, che vendevano il prodotto a società di vendita collegate della Comunità, hanno risposto al questionario omettendo le informazioni necessarie chieste circa le vendite del prodotto in questione effettuate da dette società a clienti indipendenti sul mercato comunitario. Uno dei due esportatori non effettuava vendite dirette a clienti indipendenti della Comunità, mentre l'altro vendeva il prodotto a clienti della Comunità sia collegati che indipendenti.

Per quest'ultimo esportatore è stato deciso di prendere in considerazione i prezzi indicati nel questionario relativi alle vendite effettuate a clienti indipendenti della Comunità. Tuttavia, per le vendite effettuate dai due esportatori tramite le società di vendita collegate il prezzo all'esportazione è stato calcolato secondo il criterio usato per tutte le altre società che non hanno collaborato, come esposto più avanti, ossia in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

- (22) I dati particolareggiati sul volume delle vendite a clienti indipendenti della Comunità comunicati dagli esportatori cinesi che hanno risposto al questionario della Commissione rappresentavano il 60 % circa del volume totale delle importazioni

dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità, registrate da Eurostat per il prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta. Per il restante volume di importazioni fornito dagli esportatori che non hanno collaborato il prezzo all'esportazione ha dovuto essere determinato in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Dato che il livello di mancata collaborazione era significativo e al fine di evitare che le parti potessero trarre vantaggio dal non aver collaborato, la Commissione ha ritenuto appropriato stabilire come prezzo all'esportazione applicabile al restante volume di vendite effettuate dagli esportatori che non hanno collaborato la media ponderata dei prezzi all'esportazione più bassa accertata per un esportatore cinese che ha collaborato il cui volume d'esportazione è rappresentativo.

3. Confronto

- (23) La Commissione ha confrontato il valore normale e i prezzi all'esportazione su base fob frontiera cinese/norvegese e allo stesso stadio commerciale.

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, sono stati effettuati ove opportuno adeguamenti in considerazione delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. In particolare sono stati applicati adeguamenti per trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, costi di credito e stadio commerciale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

- (24) Gli esportatori cinesi hanno chiesto adeguamenti per differenze a livello di caratteristiche fisiche e qualità tra il magnesio cinese e il magnesio norvegese. Essi hanno sostenuto che la qualità del prodotto cinese è inaffidabile (ossia che il magnesio cinese è più suscettibile di ossidazione, probabilmente a causa dell'esposizione all'acqua durante il trasporto via mare) e che di conseguenza il prodotto cinese risente di una percezione meno favorevole da parte degli utilizzatori. Tuttavia, essi non hanno fornito prove che avrebbero consentito di quantificare le differenze in questione e pertanto nella presente fase provvisoria l'adeguamento chiesto non è stato accordato.

4. Margine di dumping

- (25) Dal confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione stabilite sopra è emersa l'esistenza di pratiche di dumping, con un margine di dumping pari all'importo di cui il valore normale supera il prezzo

all'esportazione. La media ponderata dei margini di dumping unica per tutti gli esportatori cinesi, espressa in percentuale del prezzo all'esportazione cif franco frontiera comunitaria, era pari al 40,6 %.

D. PREGIUDIZIO

1. Introduzione

- (26) Le informazioni fornite qui di seguito sull'industria comunitaria sono state indicizzate per ragioni di riservatezza, in quanto riguardano un unico produttore comunitario.
- (27) Per l'analisi del pregiudizio la Commissione ha esaminato il periodo di tempo dal 1993 al periodo dell'inchiesta, dedicando tuttavia particolare attenzione al periodo di tempo dal 1995 alla fine del periodo dell'inchiesta in quanto nel 1993 e nel 1994 le importazioni di magnesio dalla Repubblica popolare cinese sono state inferiori in termini di volume e di valore all'1 % del consumo comunitario.
- (28) Nell'analisi del pregiudizio sono stati usati i dati Eurostat relativi alle importazioni (e i dati sulle esportazioni comunicati dagli esportatori), mentre i dati relativi all'industria comunitaria sono stati tratti dalle risposte al questionario previamente verificate.

2. Mercato comunitario

a) Consumo

- (29) Il consumo comunitario totale è stato determinato sulla base delle importazioni totali del prodotto in questione nella Comunità (statistiche Eurostat relative alle importazioni) sommate al totale delle vendite accertate dell'industria comunitaria sul mercato comunitario.

Con il 1993 uguale a 100, il consumo comunitario, in termini di volume, è stato pari a 162 nel 1994, a 166 nel 1995, a 150 nel 1996 e a 173 nel periodo dell'inchiesta, registrando un incremento del 73 % nell'intero periodo esaminato.

b) Fattori relativi alle importazioni oggetto di dumping

i) Volume delle importazioni oggetto di dumping

- (30) Durante il periodo di tempo esaminato, ossia dal 1993 al periodo dell'inchiesta, il volume delle esportazioni cinesi ha registrato un sostanziale incremento.

Nel 1993 le esportazioni cinesi verso la Comunità erano pari a 205 t. Tra il 1995 e il 1996 sono aumentate di oltre il 300 % e tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta hanno registrato un ulteriore aumento superiore al 170 %, raggiungendo un volume di 15 534 t.

ii) Quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

- (31) La quota di mercato delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese (in termini di volume) è aumentata durante tutto il periodo esaminato passando dallo 0,5 % nel 1993 e 1994 al 4,2 % nel 1995 e al 22,8 % durante il periodo dell'inchiesta. Con tale evoluzione la Repubblica popolare cinese è diventata il secondo maggior fornitore del mercato comunitario.

iii) Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

- (32) Dal 1993 al 1995 i prezzi all'importazione sono aumentati del 24 % principalmente in seguito all'incremento generale della domanda in tale periodo. Tuttavia, tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta (vale a dire mentre il volume delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese registrava un incremento significativo), i prezzi all'importazione sono diminuiti in misura sostanziale, ossia del 31,5 %, scendendo a livelli inferiori a quelli del 1993.

c) Sottoquotazione dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping

- (33) Dal confronto tra i prezzi delle vendite dell'industria comunitaria e quelli delle vendite degli esportatori cinesi sul mercato comunitario per il periodo dell'inchiesta è risultata una media ponderata dei margini di sottoquotazione del 45,5 %. Il confronto è stato effettuato allo stesso stadio commerciale. Poiché gli esportatori cinesi vendevano il prodotto ad operatori commerciali, che a loro volta lo rivendevano agli utilizzatori finali, mentre l'industria comunitaria vendeva il prodotto direttamente agli utilizzatori finali, si è provveduto ad adeguare al ribasso i prezzi delle vendite dell'industria comunitaria, detraendone le spese di trasporto e alcune spese di vendita, in modo da ottenere un prezzo comparabile ai prezzi all'importazione cif.

3. Situazione dell'industria comunitaria

a) Introduzione

- (34) Occorre tener presente che nel precedente procedimento antidumping relativo alle importazioni dello stesso prodotto originario della Russia, dell'Ucraina e del Kazakistan è stato stabilito che l'industria comunitaria subiva un grave pregiudizio a causa delle importazioni in dumping da due di detti paesi.

Occorre anche notare che, in generale, nel 1995 i prezzi del magnesio sul mercato comunitario sono aumentati in seguito all'aumento della domanda. Ne è conseguito un breve miglioramento dei risultati dell'industria comunitaria nello stesso anno, dimostrato dall'aumento dei volumi delle vendite e dei prezzi di tale industria tra il 1994 e il 1995. Il

miglioramento è stato seguito dal deterioramento descritto più avanti, nonostante l'introduzione nel 1995 di misure antidumping sulle importazioni di magnesio originario della Russia e dell'Ucraina.

b) *Produzione, capacità produttiva e utilizzazione degli impianti*

- (35) Dal 1995 al periodo dell'inchiesta la produzione è diminuita del 5 % mentre la capacità produttiva è rimasta stazionaria. L'indice di utilizzazione degli impianti dell'industria comunitaria in tale periodo di tempo è diminuito dall'85 % all'81 %.

c) *Volume, valore e prezzi delle vendite*

- (36) Le vendite effettuate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario nel periodo di tempo dal 1995 al periodo dell'inchiesta sono diminuite del 28 % in volume e del 36 % in valore.

Il prezzo medio delle vendite di magnesio effettuate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta è diminuito dell'11 %.

d) *Quota di mercato*

- (37) La quota di mercato comunitaria detenuta dall'industria comunitaria è diminuita, in termini di volume, dal 15,5 % nel 1995 al 10,7 % nel periodo dell'inchiesta, ossia del 31 %. In termini di valore, le corrispondenti percentuali sono rispettivamente il 18,4 % e il 12,7 %.

e) *Redditività*

- (38) Dopo le perdite registrate nel 1993 e nel 1994, la redditività, intesa come utile sul giro d'affari, è diventata nuovamente positiva nel 1995 in seguito ad un aumento della domanda sul mercato dell'UE, per poi diminuire sostanzialmente tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta (su base indicizzata, 1995 = 100, 1996 = 110 e periodo dell'inchiesta = 35). La diminuzione è stata causata principalmente dal calo sostanziale sia del volume che del valore delle vendite, di cui sopra al considerando 36.

f) *Occupazione*

- (39) Tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta l'occupazione nell'industria comunitaria è diminuita del 9 %. Poiché il prodotto in questione costituisce la maggior parte della produzione dell'unica fabbrica di magnesio del produttore comunitario, qualora il pregiudizio non fosse eliminato sarebbe compromessa la vitalità dell'intero impianto.

4. Conclusione sul pregiudizio

- (40) Da quanto precede risulta che, tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria ha

subito un grave pregiudizio che consiste in una riduzione del volume e valore delle vendite, della quota di mercato, della redditività e del livello occupazionale.

E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

- (41) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria sia stato causato dalle importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese, e se altri fattori abbiano arrecato o contribuito ad arrecare un pregiudizio, per evitare di attribuire il pregiudizio derivante da altri fattori alle importazioni in dumping in oggetto.

A tale riguardo, nel precedente procedimento antidumping relativo al magnesio originario, tra l'altro, della Russia e dell'Ucraina è stato già accertato che il mercato comunitario del prodotto in questione è sensibile ai prezzi e trasparente, con la conseguenza che la semplice disponibilità di importazioni a basso prezzo ha un impatto immediato sulla sua situazione generale. Nel corso del presente procedimento non sono state fornite informazioni contrarie a tale conclusione.

1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (42) Dopo l'imposizione di misure antidumping sulle importazioni di magnesio dalla Russia e dall'Ucraina (ossia dal 20 dicembre 1995) le importazioni da detti due paesi sono diminuite da 17 700 t nel 1995 a 8 969 t nel periodo dell'inchiesta (riduzione di 8 731 t ovvero del 49 %). La riduzione del volume delle importazioni dalla Russia e dall'Ucraina è stata tuttavia più che compensata dalle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, che nello stesso periodo sono aumentate da 2 753 t a 15 534 t, ossia di 12 781 t ovvero del 464 %. Queste importazioni erano effettuate a prezzi molto più bassi del prezzo medio vigente sul mercato comunitario e sostanzialmente inferiori ai prezzi dell'industria comunitaria, in un momento in cui quest'ultima avrebbe dovuto beneficiare dell'effetto delle misure antidumping e di un mercato in espansione. È ovvio che in tale contesto abbia avuto luogo una depressione dei prezzi.

Tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta i prezzi cif frontiera comunitaria delle importazioni cinesi sono diminuiti del 31,5 %. In tale periodo di tempo, i prezzi cinesi erano i più bassi tra quelli praticati dai venditori operanti sul mercato comunitario del magnesio ad un livello significativo, ed erano inoltre inferiori del 17 % rispetto alla media dei prezzi all'importazione e del 19 % rispetto alla media di tutti i prezzi praticati sul mercato comunitario.

- (43) È evidente che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria ha coinciso con la crescita del volume delle importazioni cinesi effettuate a prezzi di dumping. Dopo una breve ripresa nel 1995, la situazione dell'industria comunitaria ha registrato un considerevole deterioramento fino al periodo dell'inchiesta; le importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese hanno raggiunto, tra il 1995 e la fine del periodo dell'inchiesta, volumi che possono soltanto essere definiti notevoli.

2. Importazioni da altri paesi

- (44) Sono state esaminate le importazioni nella Comunità di magnesio originario, tra l'altro, della Norvegia, degli Stati Uniti e del Canada per valutare se, e in che misura, esse possano aver arrecato pregiudizio all'industria comunitaria.

a) *Norvegia*

- (45) Le importazioni dalla Norvegia, in quanto preponderanti sul mercato comunitario durante tutto il periodo in esame, hanno avuto una forte influenza su tale mercato. Tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, in cui la quota di mercato comunitario detenuta dalla Norvegia era del 31,3 %, il produttore norvegese ha registrato un aumento del volume delle esportazioni, della quota di mercato e della quota sul totale delle importazioni nella Comunità. Tuttavia, tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, i prezzi delle esportazioni norvegesi si sono mantenuti notevolmente al di sopra della media dei prezzi all'importazione e dei prezzi di mercato vigenti nella Comunità.

b) *Stati Uniti e Canada*

- (46) Dal 1995 al periodo dell'inchiesta, il volume delle importazioni da questi due paesi considerati congiuntamente è diminuito da 12 533 a 9 932 t. Nello stesso periodo di tempo, i prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti sono aumentati del 7 %, mentre i prezzi delle importazioni dal Canada erano i più alti rispetto a quelli di tutti gli altri paesi esportatori verso la Comunità, superando del 22 % il prezzo all'importazione medio.

c) *Russia e Ucraina*

- (47) Dopo l'imposizione di misure antidumping sulle importazioni di magnesio dalla Russia e dall'Ucraina, le importazioni da tali paesi sono diminuite del 49 % in termini di volume e del 55 % in termini di valore. Anche la quota di mercato congiunta di dette importazioni è diminuita, in termini di volume, dal 27,2 % nel 1995 al 13,2 % nel periodo dell'inchiesta. In quest'ultimo periodo la media ponderata dei prezzi delle importazioni dai due paesi era superiore del 14,5 % rispetto a

quella dei prezzi delle importazioni del prodotto in questione dalla Repubblica popolare cinese.

3. Conclusione in merito alla causa del pregiudizio

- (48) Dato che il magnesio è un prodotto-base omogeneo, venduto in un mercato sostanzialmente trasparente e sensibile ai prezzi, la Commissione ritiene che il magnesio importato originario della Repubblica popolare cinese abbia avuto un notevole impatto negativo sul mercato comunitario, e quindi sulla situazione dell'unico produttore comunitario.

L'industria comunitaria non ha potuto beneficiare dell'effetto delle misure antidumping imposte sulle importazioni dalla Russia e dall'Ucraina, in quanto tale effetto è stato più che neutralizzato da un incremento delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese a prezzi di dumping. Tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, il volume delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese è aumentato del 464 % mentre quelle dalla Russia e dall'Ucraina sono diminuite della metà. Inoltre, rispetto all'aumento delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, quello delle importazioni dalla Norvegia è modesto e non può aver inciso sul nesso di causalità tra le importazioni oggetto dell'inchiesta e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che le importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese, considerate isolatamente, abbiano causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria. Il fatto che il comportamento adottato in materia di prezzi dagli esportatori cinesi verso la Comunità contrasti fortemente con quello delle altre parti presenti sul mercato induce a concludere che le importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese hanno realmente causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Inchiesta relativa all'interesse della Comunità

- (49) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, per valutare se l'istituzione di misure antidumping fosse contraria all'interesse complessivo della Comunità, la Commissione ha esaminato l'impatto dell'istituzione o meno di misure sui vari interessi in causa. Come indicato sopra al considerando 4, essa ha inviato questionari alle industrie notoriamente o potenzialmente utilizzatrici del prodotto in questione, nel modo seguente:

— undici questionari ad associazioni di industrie operanti nei settori che utilizzano in misura sostanziale il prodotto in questione nella Comunità;

- settantacinque questionari a singole società (nei settori dell'alluminio, dell'acciaio, della chimica, delle leghe di magnesio e di altre lavorazioni del magnesio).

Hanno risposto entro i termini fissati:

- due società che trasformano il magnesio in granelli, polveri e leghe (Magnesium Elektron, divisione della British Aluminium Ltd, Regno Unito, e Pometon SpA, Italia);
- un'associazione di produttori di acciaio tedeschi (Wirtschaftsvereinigung Stahl);
- cinque società del settore siderurgico, tutti membri dell'associazione sopracitata (Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Preussag Stahl AG, Saarstahl AG, Thyssen Krupp Stahl GmbH, AG der Dillinger Hüttenwerke).

2. L'industria comunitaria

- (50) Come indicato sopra, nel 1996 sono state imposte misure antidumping sulle importazioni di magnesio originario della Russia e dell'Ucraina. Le importazioni in dumping dalla Repubblica popolare cinese oggetto del presente procedimento hanno causato un nuovo pregiudizio all'industria comunitaria, impedendone la ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.

La mancata adozione di misure volte ad eliminare tale ininterrotto pregiudizio comprometterebbe la vitalità dell'unico produttore comunitario, specialmente tenuto conto dell'andamento delle esportazioni cinesi verso la Comunità tra il 1995 e la metà del 1997 (netto aumento in termini di volume, diminuzione dei prezzi), delle numerose diverse fonti di approvvigionamento del prodotto (cfr. considerando da 44 a 47) e della deviazione degli scambi conseguente al dazio antidumping (108 %) imposto nel 1995 sulle importazioni cinesi del prodotto in questione negli Stati Uniti.

3. Operatori commerciali/importatori

- (51) Gli operatori commerciali/importatori che hanno collaborato rappresentano l'11 % (in termini di volume) delle importazioni nella Comunità del prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta.

Tranne una società, per la quale il prodotto in questione rappresenta quasi l'unica attività, gli operatori sembrano trattare un'ampia gamma di metalli diversi. Per le altre tre società, il giro d'affari sul mercato comunitario del prodotto oggetto

dell'inchiesta, espresso in percentuale delle loro vendite totali, varia tra il 2 % e il 16 %. La loro stima del numero totale di persone direttamente addette al prodotto in questione è di meno di dieci per le società che hanno collaborato.

Tutti gli operatori commerciali/importatori sono contrari all'adozione di misure di difesa. Essi sostengono che la capacità dell'industria comunitaria non è sufficiente per soddisfare la domanda e che l'effetto negativo che un aumento dei prezzi conseguente all'introduzione delle misure avrebbe per gli utilizzatori sarebbe preponderante rispetto al beneficio per l'industria comunitaria. Questa obiezione è stata esaminata.

Per quanto riguarda l'equilibrio tra offerta e domanda, occorre ricordare che le misure antidumping hanno soltanto lo scopo di eliminare la distorsione degli scambi causata dal dumping. L'andamento dei fatti relativi a questo prodotto ha dimostrato che le importazioni totali sono effettivamente aumentate in misura sostanziale, nonostante l'imposizione di misure di difesa nel 1995. La quota di mercato delle importazioni è aumentata dal 78,4 % nel 1995 all'83,5 % nel periodo dell'inchiesta. In considerazione delle numerose fonti di approvvigionamento del prodotto in questione, una eventuale scarsità di questo sul mercato in caso di adozione di misure di difesa sembra improbabile.

4. Interesse degli utilizzatori

- (52) Gli utilizzatori sono:

- produttori di alluminio (circa il 50 % del consumo sul mercato comunitario nel 1996);
- produttori di leghe a base di magnesio, torniture, granelli e polveri di magnesio (circa il 50 % del mercato)
- produttori di acciaio.

a) Produttori di alluminio

- (53) Nessun produttore di alluminio e nessuna associazione di produttori di alluminio si sono manifestati o hanno risposto al questionario inviato nel corso della presente inchiesta.

Secondo i dati di cui dispone la Commissione, nella produzione dell'alluminio il magnesio rappresenta tra il 3 % e il 5 % del totale delle materie prime utilizzate. L'impatto di un eventuale dazio antidumping sui costi di produzione si può pertanto considerare marginale. Questo fatto spiegherebbe anche la mancata collaborazione da parte degli utilizzatori del settore.

b) *Produttori di leghe, torniture, granelli e polveri di magnesio*

- (54) Le due società sopracitate che hanno collaborato rappresentano meno del 10 % del consumo comunitario del prodotto in questione, con volumi variabili di magnesio originario della Cina. Le persone addette a produzioni nelle quali viene usato il prodotto in questione sono complessivamente circa 300, per lo più nel settore delle leghe. Tuttavia, l'uso della manodopera è più o meno intensivo secondo i prodotti, ossia leghe a base di magnesio (usate dall'industria automobilistica, farmaceutica e nucleare) o granelli (usati come desolforante nell'industria chimica e in quella siderurgica). Il valore aggiunto e l'uso intensivo di manodopera sono molto maggiori per le leghe (specialmente alcuni tipi) che per i granelli. L'impatto delle misure è pertanto inferiore per i produttori di leghe, che impiegano la stragrande maggioranza delle persone complessivamente occupate nel settore.

Entrambe le società contestano l'adozione di misure di difesa, sostenendo che la quota del prodotto in questione rappresenta più del 50 %, in termini di materie prime utilizzate, dei loro costi di produzione. Esse fanno notare che un aumento del prezzo del magnesio indurrebbe l'industria siderurgica a procurarsi i componenti per le sue miscele desolforanti presso fornitori esterni alla Comunità (che continuerebbero a beneficiare della possibilità di acquistare il magnesio dalla Repubblica popolare cinese a prezzi di dumping) o incoraggerebbe l'industria cinese a produrre ed esportare essa stessa i granelli.

Tali argomenti, tuttavia, non sono stati comprovati. Occorre notare che le cifre relative alla redditività (fornite da una sola delle società che hanno collaborato) presentavano livelli tali da suggerire che esiste un ampio margine per l'assorbimento di eventuali aumenti di costo dovuti al dazio e che l'adozione di misure non avrebbe un forte impatto sulle loro operazioni.

c) *Produttori di acciaio*

- (55) I produttori di acciaio acquistano granelli di magnesio, usati per lo più in miscele desolforanti. Pertanto, non sono state fornite cifre sulla quota del prodotto in questione nella struttura dei loro costi.

I produttori di acciaio contestano l'adozione di misure, sostenendo che un eventuale aumento del costo della materia prima usata dai loro fornitori sarebbe alla fine trasferito su di loro. Non è stata

tuttavia fornita alcuna prova in merito. In considerazione dell'incidenza che i granelli di magnesio verosimilmente avrebbero sul totale dei costi di tali produttori, la Commissione ritiene che le misure antidumping dovrebbero avere un impatto modesto.

5. Conclusione sull'interesse della Comunità

- (56) Un aumento dei prezzi conseguente alle misure antidumping può determinare l'aumento dei costi delle industrie utilizzatrici. Tuttavia, l'esistenza di numerose diverse fonti di approvvigionamento del magnesio significa che sul mercato comunitario continuerà ad esservi un'intensa concorrenza: la mancata adozione di misure antidumping potrebbe comportare la scomparsa dell'unico produttore comunitario, quindi una diminuzione del grado di concorrenza e un probabile aumento dei prezzi.

In base all'analisi dell'interesse della Comunità sopra esposta, la Commissione ha provvisoriamente concluso che non vi sono ragioni valide per non adottare misure antidumping.

G. DAZIO PROVVISORIO

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (57) Per impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio, la Commissione ritiene necessario adottare misure antidumping provvisorie.

Ai fini della determinazione del livello e della forma di tali misure, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

A tale scopo la Commissione ha considerato che i prezzi delle importazioni in dumping dovessero essere aumentati ad un livello non pregiudizievole. L'aumento di prezzo necessario è stato determinato in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione usata per stabilire la sottoquotazione, come indicato al considerando 33, e i costi di produzione dell'unico produttore comunitario maggiorati di un margine di profitto del 5 %. Questo margine di profitto è stato ritenuto necessario per garantire la vitalità dell'industria.

Dal confronto (basato su una media ponderata ed espresso in percentuale del livello cif) risulta un margine di pregiudizio del 46,9 %. Tale margine è superiore al margine di dumping determinato.

Pertanto il dazio provvisorio deve essere fissato al livello del margine di dumping determinato, ossia al 40,6 %.

2. Forma dei dazi

- (58) A fini di coerenza con le misure adottate nei precedenti procedimenti relativi allo stesso prodotto e in considerazione del grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria nonché della natura del prodotto, si ritiene che nella fattispecie il dazio più appropriato sia un dazio variabile. Pertanto non è imposto un onere supplementare agli esportatori che aumentino i prezzi all'esportazione ad un livello pari o superiore a quello del dazio.

In tali circostanze, si propone l'adozione di un dazio variabile basato su un prezzo minimo di 2 797 ECU per tonnellata, al livello cif frontiera comunitaria, per le importazioni di magnesio greggio puro originario della Repubblica popolare cinese.

H. DISPOSIZIONI FINALI

- (59) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano presentare le loro osservazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate qualora la Commissione proponga l'istituzione di dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. a) È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di magnesio greggio puro di cui ai codici NC 8104 11 00 ed ex 8104 19 00 (codice addizionale Taric 8104 19 00*10) originario della Repubblica popolare cinese.

Ai fini del presente regolamento si intende per magnesio greggio puro il magnesio greggio conte-

nente casualmente come impurezze piccoli quantitativi di altri elementi.

- b) Il presente regolamento non si applica al magnesio greggio di lega, ossia al magnesio greggio contenente, in peso, più del 3 % di elementi aggiunti deliberatamente, quali alluminio e zinco.

2. L'importo del dazio antidumping è pari alla differenza tra il prezzo all'importazione minimo di 2 797 ECU per tonnellata e il prezzo cif frontiera comunitaria, ogniqualvolta il prezzo cif frontiera comunitaria per tonnellata sia inferiore al prezzo minimo all'importazione. Non viene riscosso alcun dazio quanto il prezzo cif frontiera comunitaria per tonnellata è pari o superiore al prezzo minimo all'importazione.

3. Si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

4. Nei casi in cui il valore doganale sia ridotto ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (¹), il prezzo minimo all'importazione di cui sopra al paragrafo 2 è anch'esso ridotto, proporzionalmente, così che il dazio pagabile è pari all'importo di cui al prezzo minimo all'importazione ridotto supera il valore doganale ridotto.

5. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo il disposto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(¹) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1003/98 DELLA COMMISSIONE**del 13 maggio 1998****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che l'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue;

considerando che, per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale; che è tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81;

considerando che, a causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga conto di questa situazione; che tuttavia è opportuno

assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni;

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione;

considerando che è opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 707/98⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 98 del 31. 3. 1998, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 maggio 1998, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

<i>(ECU/100 kg, peso netto)</i>			<i>(ECU/100 kg, peso netto)</i>		
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni
0203 11 10 9000	01	20,00	0203 29 15 9100	01	13,00
0203 12 11 9100	01	20,00	0210 11 31 9110	01	90,00
0203 12 19 9100	01	20,00	0210 11 31 9910	01	90,00
0203 19 11 9100	01	20,00	0210 12 19 9100	01	20,00
0203 19 13 9100	01	20,00	0210 19 81 9100	01	95,00
0203 19 15 9100	01	13,00	0210 19 81 9300	01	76,00
0203 21 10 9000	01	20,00	1601 00 91 9000	01	28,00
0203 22 11 9100	01	20,00	1601 00 99 9110	01	25,00
0203 22 19 9100	01	20,00	1602 41 10 9210	01	62,00
0203 29 11 9100	01	20,00	1602 42 10 9210	01	34,00
0203 29 13 9100	01	20,00	1602 49 19 9120	01	25,00

(*) Per le destinazioni seguenti:
01 tutti i paesi terzi.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1004/98 DELLA COMMISSIONE
del 13 maggio 1998
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1403/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1998.

considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 maggio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 2.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ECU/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (°)			
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (°) (°)	ACP Bangladesh (°) (°) (°) (°)	Basmati India e Pakistan (°)	Egitto (°)
1006 10 21	(°)	130,91		202,88
1006 10 23	(°)	130,91		202,88
1006 10 25	(°)	130,91		202,88
1006 10 27	(°)	130,91		202,88
1006 10 92	(°)	130,91		202,88
1006 10 94	(°)	130,91		202,88
1006 10 96	(°)	130,91		202,88
1006 10 98	(°)	130,91		202,88
1006 20 11	332,41	161,87		249,31
1006 20 13	332,41	161,87		249,31
1006 20 15	332,41	161,87		249,31
1006 20 17	268,27	129,80	18,27	201,20
1006 20 92	332,41	161,87		249,31
1006 20 94	332,41	161,87		249,31
1006 20 96	332,41	161,87		249,31
1006 20 98	268,27	129,80	18,27	201,20
1006 30 21	(°)	251,59		399,75
1006 30 23	(°)	251,59		399,75
1006 30 25	(°)	251,59		399,75
1006 30 27	(°)	251,59		399,75
1006 30 42	(°)	251,59		399,75
1006 30 44	(°)	251,59		399,75
1006 30 46	(°)	251,59		399,75
1006 30 48	(°)	251,59		399,75
1006 30 61	(°)	251,59		399,75
1006 30 63	(°)	251,59		399,75
1006 30 65	(°)	251,59		399,75
1006 30 67	(°)	251,59		399,75
1006 30 92	(°)	251,59		399,75
1006 30 94	(°)	251,59		399,75
1006 30 96	(°)	251,59		399,75
1006 30 98	(°)	251,59		399,75
1006 40 00	(°)	78,38		123,00

(°) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

(°) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(°) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(°) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7), modificato.

(°) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

(°) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(°) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(°) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15. 11. 1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1. 2. 1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t)	(¹)	268,27	533,00	332,41	533,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (ECU/t)	—	339,14	336,06	302,00	347,08	—
b) Prezzo fob (ECU/t)	—	—	—	274,96	320,04	—
c) Noli marittimi (ECU/t)	—	—	—	27,04	27,04	—
d) Fonte	—	USDA	Operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1998

concernente il programma di lavoro 1998 relativo al contenuto proteico dei principali prodotti lattiero-caseari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/325/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996 relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che conviene proseguire il lavoro già iniziato dagli Stati membri al fine di progredire verso l'obiettivo di estendere le informazioni statistiche annuali al contenuto proteico dei principali prodotti lattiero-caseari;

considerando che il programma di lavoro 1998 tiene conto dell'esperienza del programma di lavoro 1997 e si propone di approfondire i differenti metodi di misurazione della proteina nei principali prodotti lattiero-caseari;

considerando che i provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della statistica agraria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma di lavoro 1998 relativo al contenuto proteico dei principali prodotti lattiero-caseari, che figura nell'allegato, è approvato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1998.

Per la Commissione

Yves-Thibault DE SILGUY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 78 del 28. 3. 1996, pag. 27.

*ALLEGATO***PROGRAMMA DI LAVORO 1998**

Gli Stati membri trasmettono al più tardi il 30 giugno 1998 a Eurostat:

1. Le informazioni relative alla tabella allegata alla presente riguardante il contenuto in proteina dei principali prodotti lattiero-caseari per l'ultimo anno disponibile da indicare, di cui a parte la colonna 1, almeno una delle colonne 2 o 3 deve essere completata. Se una sola delle colonne 2 o 3 è completata, gli Stati membri ne daranno una spiegazione precisa.
2. La descrizione dei metodi utilizzati per ottenere le informazioni relative a questa tabella (indagini dirette, coefficienti, stime, referenziale tecnico, fonti amministrative, informazioni delle organizzazioni professionali, altre fonti).
3. Gli elementi mancanti del programma di lavoro 1997 che non sarebbero stati ancora comunicati. Gli Stati membri garantiranno questa trasmissione in stretta collaborazione con Eurostat.
4. Le loro proposte riguardanti il programma di lavoro 1999.

ATTIVITÀ DEI CASEIFICI

(Proteina del latte di mucca nei principali prodotti lattiero-caseari)

Paese:		Anno:		
Codice	Prodotto	Quantità prodotta ⁽¹⁾ (1 000 t)	Entrata ⁽²⁾	Contenuto ⁽³⁾
		1	2	3
1	Prodotti freschi			
11	Latte di consumo			
112	Latte intero			
113	Latte metà-scremato			
114	Latte scremato			
12	Latticello			
13	Crema			
2	Prodotti fabbricati			
21	Latte concentrato			
221	Crema di latte in polvere			
222	Latte intero in polvere			
223	Latte parzialmente scremato in polvere			
224	Latte scremato in polvere			
225	Latticello in polvere			
2411	Formaggio di latte di mucca			

(¹) Colonna 1: quantità prodotte in migliaia di tonnellate nel corso del periodo considerato (anno).
Definizione: vedere allegato II della decisione 97/80/CE tabella B/colonna 1.

(²) Colonna 2: quantità in tonnellate della proteina del latte di mucca utilizzata per la fabbricazione del prodotto considerato comprese le perdite eventuali subite nel corso del processo di fabbricazione.

(³) Colonna 3: quantità in tonnellate della proteina del latte di mucca contenuta nel prodotto.

AVVERTENZA PER IL LETTORE

Agli atti la cui efficacia non è subordinata alla pubblicazione non viene attribuito un numero progressivo ufficiale, come parte integrante del titolo. Nel caso in cui vengano pubblicati nella Gazzetta ufficiale, a tali atti viene attribuito un numero di pubblicazione ad opera dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali.

Poiché la notifica ai destinatari degli atti in questione viene spesso effettuata facendo riferimento al numero del procedimento [numero C(1998) . . .] in base al quale sono stati adottati, si è ritenuto opportuno stabilire un collegamento fra il numero di pubblicazione e quello del procedimento.

A decorrere dal 1° giugno 1998, pertanto, negli atti della Commissione in questione, dopo il titolo viene citato il numero del procedimento.